

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO JONIO

STATUTO

Delibera n. 19 del 2001.

Titolo I

Elementi Costitutivi

art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Santa Caterina dello Jonio è un Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi Generali dello Stato e dal presente Statuto che disciplina i poteri e gli istituti con i quali si realizza l'autogoverno della comunità.
2. Rappresenta la collettività che insista sul suo territorio garantendo a ciascun componente il diritto di mantenere la propria specificità nel rispetto dei piani di integrazione provinciale, regionale e nazionale.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

art. 2

Elementi costitutivi distintivi

1. Il Comune di Santa Caterina dello Jonio è costituito dal territorio e dalla comunità della popolazione dei centri capoluogo e delle frazioni geografiche.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Santa Caterina dello Jonio Superiore.
3. Il Consiglio Comunale, di regola si riunisce nell'apposita sala sita nella sede Comunale di Santa Caterina dello Jonio, in Via Roma. Quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi d'ordine pubblico o di forza maggiore, il Sindaco, sentito il capigruppo, può convocarlo, con apposito provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza, mediante manifesti.
4. Il Comune è munito di un gonfalone e di uno stemma raffigurante in sintesi grafica: scudo, con dentro raffigurata una collina tagliata da una ruota dentata, sormontata da ramo di palma e di spada incrociate, racchiuso da cornice d'alloro e quercia, il tutto sormontato da una corona, con sopra scritto COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO JONIO, su fondo rosso.

art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed ai principi fissati dalla Costituzione, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra i sessi e della diversità etnica, culturale e religiose insite nel territorio.

art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della propria competenza, il diritto alla salute.
2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e della terza età.
3. Opera per un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali e naturali, in funzione di una più alta qualità della vita, nel rispetto dell'identità storica e dell'integrità fisica del suo territorio.
2. Adotta le misure necessarie per la conservazione e la tutela dell'ambiente, attuando i piani per la difesa dei suoli e del sottosuolo e per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e dei tempi liberi.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, costume di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale tramite l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione d'idonee strutture, sevizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti Locali, promuove un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo programmato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali e turistici, nonché agricoli e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze di e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato al fabbisogno di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, anche dei cittadini portatori di handicap.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco e L'Ufficio Tecnico Comunale predispongono il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia e ne sanziona la violazione, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Promuove e tutela lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, compatibilmente con il migliore assetto ambientale, promovendo, altresì, iniziative atte a stimolare l'attività produttiva, favorendo l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Promuove e sostiene forme associative di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economica -sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e dalla Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
3. I Rapporti con gli altri Enti, quali Comuni, Provincia, Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

art. 10

Partecipazione popolare

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dalle altre leggi vigenti.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, le istituzioni di mezzi e di strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, rassegne, stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune riconosce, altresì, nel procedimento relativo all'adozione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza di quanto statuito dai principi fissati dalla L.241/90.

Titolo II

Ordinamento strutturale

Sezione 1

Art. 11

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spetta agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della comunità nonché la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti tra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività.

art. 12

IL Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo generale del governo locale, esercita il controllo politico e amministrativo e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta.
2. Adempie le funzioni demandategli dalle leggi statali e regionali nonché dal presente statuto.
3. Esercita la potestà regolamentare.
4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. L'esercizio della potestà delle funzioni consiliari non può essere delegata ad eccezione della fattispecie di cui all'art 42, del D.lg. 267/2000.

art. 13

Competenze e attribuzioni

- I. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, criteri modalità e procedure previste dal presente Statuto dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3.11 Consiglio Comunale adotta gli atti fondamentali, privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari dall'azione da svolgere.
5. Conformata la propria azione al principio di solidarietà.

art. 14

Attività del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge secondo le modalità e le forme previste dalla legge e dal Regolamento.

art. 15

Adempimenti preliminari dopo le elezioni

- I. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, come primo adempimento, provvede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri eletti.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale Comunale, ai sensi dell'art 41, 2 comma d.l. 267/2000 e riceve il giuramento del Sindaco.
3. Nella medesima seduta il Sindaco dà lettura delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo e comunica al Consiglio la composizione della Giunta Comunale
4. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni si applicano rispettivamente i principi fissati dalla Legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

art. 16

Presidenza Del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; in caso di assenza di quest'ultimo la Presidenza spetta agli Assessori, secondo l'ordine di anzianità per età.
3. In caso di assenza di tutti i componenti della Giunta la Presidenza è attribuita al Consigliere più anziano, determinato ai sensi degli artt. 40 e 73 del d.l. 267/2000.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige il dibattito, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine delle sedute e la regolarità della discussione, predispone l'ordine del giorno, può sospendere e sciogliere le sedute; ha potere di polizia.

art. 17

Attività deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione delle proposte spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, a ciascun Consigliere Comunale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa i casi e le modalità con cui il Consiglio può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate da comitati di cittadini ed associazioni.
3. Il Bilancio annuale, pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e settoriali, le candidature di persone presso Enti, Aziende Speciali, Istituzioni e Organi interni ed esterni al Comune, le proposte relative allo Statuto delle aziende Speciali, salvo quelle della minoranza, sono proposte al Consiglio dai gruppi consiliari.
4. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative e chi lo supplisce in caso di assenza o impedimento, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
5. Le proposte di deliberazione sono votate secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

art. 18

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

art. 19**Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche, economiche per l'esame di specifici argomenti .
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

art. 20**Attribuzioni delle commissioni**

1. Compiti principali delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dello stesso organo.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni: a) la nomina del Presidente della Commissione; b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione assegnate loro dagli organi del Comune; c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuto opportuno la preventiva consultazione; d) i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

art. 21**Consiglieri Comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità; la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale , e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ciascun consigliere ha diritto di avere piena informazione sugli argomenti formulati nell'ordine del giorno, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento del consiglio.
Ha diritto altresì di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

4. Ha diritto ad ottenere dagli uffici dei comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ciascun consigliere ha il dovere di partecipare attivamente ai lavori de 1 consiglio ed ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
6. Al fine di assicurare la massima trasparenza, ciascun consigliere deve comunicare, secondo le modalità previste nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

art. 22

Dimissioni dei consigliere

1. Le dimissioni del consigliere devono essere indirizzate al Consiglio, assunte immediatamente al protocollo del Comune.
2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, ma non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari.

art. 23

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al segretario comunale.
2. Qualora tale facoltà non sia esercitata, nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 24

La Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo del governo del Comune. La propria attività è improntata ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Adotta gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali dei Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

art. 25

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori,

nominati dal Sindaco scelti tra i Consiglieri Comunali

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra gli Assessori.

3. Al Sindaco e agli Assessori è corrisposta un'indennità di funzione. Tale indennità è determinata dall'organo esecutivo nei limiti fissati dalla legge.

art. 26

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché la revoca dalla carica di assessore sono stabilite e disciplinate dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente, gli ascendenti, i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al primo grado del Sindaco.

art. 27

Revoca Assessori e surrogazioni

1. La revoca di ciascun Assessore può essere disposta dal Sindaco, sulla base di una relazione, che illustra le ragioni di opportunità del provvedimento, che deve essere presentata nella seduta del Consiglio Comunale, immediatamente successiva all'atto di adozione.

2. In caso di revoca o di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla nomina di altro Assessore e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco assume provvisoriamente le funzioni esercitate dall'Assessore temporaneamente impedito o le assegna ad un altro Assessore.

art. 28

Organizzazione della Giunta

1. Gli Assessori si occupano dei vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.

art. 29

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a carattere generale a ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Svolge le proprie funzioni di competenza tramite atti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge o dallo Statuto.

4. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti in bilancio che non siano attribuiti per legge al Sindaco o al segretario comunale o al Consiglio Comunale;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre a determinazione del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) dispone l'accettazione di lasciti e donazioni;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce L'ufficio Comunale per le elezioni; l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altri organi;

m) approva gli accordi contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;

3. Svolge le proprie funzioni di competenza tramite atti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici

nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge o dallo Statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo: a) propone al Consiglio i Regolamenti;

art. 30

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

art. 31

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni, sono assunte, di regola, con voto palese. E' richiesta la votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento di qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
4. I verbali sono firmati dal Presidente o dal Segretario.

art. 32

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del Governo locale, ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza ed amministrazione.
2. Ha poteri di indirizzo, vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive dell'Ente.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, status e cause di cessazione dalla carica.
4. Egli, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla Legge.

art. 33

Funzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza dell'Ente
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
3. Coordina l'attività dei singoli Assessori.
4. Può conferire specifiche deleghe agli Assessori o ai Consiglieri Comunali nelle materie che la Legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
5. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. Quale capo dell'amministrazione può delegare al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi la firma di atti di propria competenza.
6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmazione con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta e il Consiglio Comunale.
7. Convoca i comizi.
8. Emette in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti
9. Fa pervenire all'Ufficio del segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta.

art. 34

Attribuzioni di governo e di organizzazione

1. Il Sindaco deve presentare al Consiglio, entro e non oltre la prima seduta del Consiglio neoeletto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del Regolamento.
3. Esercita i poteri di polizia durante le sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla Legge.
4. Convoca e presiede la Giunta Comunale propone altresì gli argomenti da trattare.

art. 35**Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

- a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative su l'intera attività del Comune;
- c) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- d) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, istituzioni, le società per azioni ed a responsabilità limitata dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi.

art. 36**Deleghe agli assessori**

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, nei limiti di essa.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuate sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Le deleghe di cui al presente articolo conservano la loro efficacia sino alla revoca, oppure, qualora non sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

art. 37**Delega nelle Frazioni**

1. Nelle Frazioni il Sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un Consigliere, residente nelle Frazione.

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni della Frazione e di essa relazione è data comunicazione al Consiglio.

art. 38

Vice- Sindaco

1. Il Vice- Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento: Esso è l'assessore che a tale funzione è designato nel documento programmatico.

2. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice- sindaco, esercitano funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

art. 39

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza il computo del Sindaco, e deve essere messa in discussione non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

art. 40

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono Mi carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

art. 41

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, che non rientri tra gli atti di mero indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile di servizio interessato e, qualora comporti impegni di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

art. 42

Incompatibilità nell'espressione dei pareri

1. Nei casi di incompatibilità, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio o, in mancanza dal Segretario Comunale.

2. Nei casi di incompatibilità del segretario questi dichiara nella proposta la sua astensione dal parere.

Titolo III
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Sezione II
art. 43
Principi e criteri di gestione

1. L'organizzazione e la direzione tecnica amministrativa degli uffici e dei servizi, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al Segretario Comunale e ai responsabili dei Servizi, che l'esercitano avvalendosi degli Uffici, in aderenza agli indirizzi ed alle direttive impartite dagli organi politici-amministrativi, con l'osservanza di quanto statuito dallo Statuto e dal Regolamento Comunale ed in conformità alle norme vigenti.

2. L'organizzazione degli Uffici si informa ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi, secondo le modalità fissate dal regolamento ed in attuazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

art. 44
Segretario Comunale - ruolo e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Il Segretario Comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
3. Assicura con i responsabili dei servizi l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla legittimità di proposta, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
5. Riceve dai Consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
6. Presiede L'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali.
7. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
8. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale Di Controllo ed attesta, 'su dichiarazione dei Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.
9. Convoca e presiede la conferenza dei servizi per la verifica dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi elettivi.
10. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal Regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti nell'interesse dell'ente;
 - b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale per le figure apicali e nell'ipotesi in cui tale compito non può essere svolto dai responsabili dei servizi;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte dei responsabili dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

l) Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

art. 45

Direttore Generale

1. Il Comune di Santa Caterina dello Jonio può procedere alla nomina di un Direttore Generale, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni.

2. Il Direttore generale, nominato nelle forme previste dal comma precedente, provvede alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Nel caso in cui non venga stipulata la convenzione di cui al 1° comma, le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale.

art. 46

Responsabili dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

2. L'attività dei responsabili dei servizi è ispirata al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi.

3. Ai responsabili dei servizi spettano le funzioni di direzione, di esecuzione di specifici incarichi e programmi, nonché lo studio e la ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

4. I responsabili dei servizi provvedono a gestire l'area funzionale alla quale sono preposti in base alle indicazioni ed alle direttive impartite dal Sindaco, o dalla Giunta, o dal Segretario Comunale.

5. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, dell'efficienza dell'utilizzazione delle risorse, della gestione del personale degli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

6. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi possono comportare, per il responsabile interessato, la revoca della funzione mediante le procedure previste dalla legge.

art. 47**Contratti a termine**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può essere attuata tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. 1 Contratti di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da un indennità *ad personam* commisurata alla qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità dei rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali

art. 48**Collaborazione esterne**

1. Per il raggiungimento di determinati progetti-obiettivi, il Comune può avvalersi, tramite convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico deve definire la durata, non superiore a quella necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo, il compenso e la collaborazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

art. 49**Uffici - Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione dei Comune si attua mediante la realizzazione di obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito decisionale di autonomia dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del regolamento è articolata in Uffici, anche appartenente ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

art. 50

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.I. n.626 del 19.9.94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi e allo Statuto.
4. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare a) la struttura organizzativa e funzionale;
b) la dotazione organica;
c) la modalità di assunzione e cessazione dal servizio; d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina; t) trattamento economico;
g) carichi funzionali di lavoro.

art. 51

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile dell'ufficio o del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sezione III

I Servizi Pubblici Comunali

art. 52

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. Il Consiglio può deliberare di costituire aziende, comunali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico. Può altresì deliberare di partecipare ad enti, consorzi, società anche senza possedere la maggioranza delle quote di partecipazione.
4. Nella deliberazione dovranno essere indicate le finalità, i mezzi di finanziamento e le modalità per garantire lo svolgimento di attività conformi agli indirizzi prefissati.
5. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
6. Ai servizi pubblici locali si applica il capo 111 del D.lg. 30 luglio 1999, n.286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

art. 53

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, al fine di conseguire livelli qualitativamente elevati delle prestazioni.

art. 54

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini- utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza in aderenza alla realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

art. 55

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte all'espletamento anche di più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica per dimissionari per sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, o per revoca. In tali casi il Sindaco provvede alla surrogazione con le stesse modalità previste per la nomina.

6. Il Direttore, nominato a seguito di pubblica selezione, è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinato nell'ambito della Legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo di conseguire il pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

art. 56

Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblica selezione.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è deposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione.

art. 57

Le società per azioni

1. Il Consiglio Comunale, può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionale di altri enti.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale, e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

art. 58

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio delle proprie capacità impositive e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria competenza in ordine alla determinazione delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, ai criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

art. 59

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da Leggi Ordinarie e Speciali e Regionali e Comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

art. 60

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle penne, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività con osservanza delle

procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per la disciplina dei contratti e per gli interventi in economia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina del responsabile dell'ufficio o del servizio, nelle modalità e forme previste dalla legge.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa in materia della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Sezione IV
Controllo sugli atti
art. 61

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio , nella sede comunale, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni della giunta sono comunicate, in elenco, ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite nel regolamento.

art. 62

Controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti, ai sensi dell'art 130 della Costituzione, si esercita esclusivamente sugli atti di cui all'art 126 del d. Lgs n.267 del 18.08.2000.

art. 63

Controllo eventuale

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale , sono sottoposte a controllo eventuale, quando un quinto dei consiglieri comunali assegnati ne faccia richiesta.

2. La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere l'indicazione delle norme che si assumono violate. Deve essere proposta entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. della deliberazione impugnata.

3. Possono essere sottoposte a controllo eventuale le deliberazioni riguardanti: appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

a) dotazioni organiche e relative variazioni;

b) assunzioni del personale.

4. Il controllo di cui al P comma è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo oppure, se istituito dal difensore Civico Comunale. L'organo che provvede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro i quindici giorni successivi alla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se, in tal caso, l'Ente ritiene comunque di non modificare la delibera, la stessa acquista efficacia esecutiva se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti H Consiglio Comunale.

5. La Giunta può altresì sottoporre al controllo eventuale di legittimità del CO.RE.CO. ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui al D.lg. 26712000, art 133.

art. 64

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I bilanci ed i rendiconti dell'Ente, degli organismi, istituzioni ed aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale, e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al Bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

art. 65

Controllo economico e finanziario

1. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. In conseguenza a ciò, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco.

3. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati ed in corso di attuazione.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

art. 66

Attività di revisione

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente: è facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo , di impulso e di proposta e di garanzia , con l'osservanza della legge, dei principi civilistici regolanti il controllo sulle società per azioni, e dal presente Statuto

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

art. 67

Il Revisore dei conti

1. il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti:

- a) tra gli iscritti dei Revisori Contabili;
- b) tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

2. Non può essere eletto alla carica di revisore, e se eletto decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 del Codice Civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di Revisore: a) i componenti degli organi del Comune di Santa Caterina dello Jonio e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;

b) i membri dell'Organo Regionale di Controllo;

c) il Segretario Comunale del Comune di Santa Caterina dello Jonio;

d) dipendenti del Comune di Santa Caterina dello Jonio, della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro.

3. Il Revisore dei Conti non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune di Santa Caterina dello Jonio .

4. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, all'incarico. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione.

5. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento del controllo di gestione, secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale. Il predetto regolamento disciplina anche i rapporti del Revisore dei conti con la struttura comunale.

6. Nello svolgimento delle sue funzioni il Revisore dei conti è tenuto al segreto d'ufficio. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, che avviene tramite richiesta motivata anche verbale, al Segretario o al responsabile dell'Ufficio dei servizi finanziari. L'esame degli atti e dei documenti ed il rilascio di copie sono gratuiti.

art. 68

Collaborazione con il Consiglio Comunale

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

2. In tale funzione il Revisore dei conti:

- a) accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio preventivo e di quello pluriennale con una relazione illustrativa degli aspetti salienti dei predetti documenti contabili e della loro coerenza ed adeguatezza all'azione programmatica indicata nella Relazione previsionale;
- b) riferisce almeno trimestralmente al Consiglio sull'andamento della gestione;
- c) risolve quesiti formulati per iscritto e su casi specifici dagli organi elettivi;
- d) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;
- e) assiste, previa espressa richiesta del Sindaco o suo delegato, alle sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente;
- f) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Titolo IV

Partecipazione Popolare

Sezione 1

Istituti della partecipazione

art. 69

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente secondo i principi di buon andamento imparzialità e di trasparenza
2. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, garantendo ai cittadini la facoltà di agire a tutela dei loro diritti, di accedere alle informazioni agli atti e alle strutture e ai servizi dell'Ente, promuovendo il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione ed organizzando servizi ed uffici informativi che favoriscono e promuovono la cittadinanza attiva.
3. Il Comune valorizza la formazione di organismi a base associativa con il compito di formulare proposte, incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione di associazioni e soggetti economici, sociali, culturali, sportive, ambientaliste, al fine di acquisire pareri su specifici problemi.
5. Il Comune può promuovere a cadenza periodica, delle riunioni pubbliche, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra l'Amministrazione Comunale ed i cittadini in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono gli interessi della Comunità.

art. 70

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale o il Responsabile del servizio, in relazione alle rispettive competenze, dovranno pronunciarsi con atto motivato sulle predette petizioni e istanze entro 30 giorni dalla loro presentazione.

art. 71

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli Organi dell'Amministrazione Comunale, in forma collettiva, al fine di sollecitare l'intervento amministrativo su questioni d'interesse generale o per esporre ragioni di comune necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla presentazione.
3. Se tale termine non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo o provocando una discussione sul

contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

4. La procedura si chiude comunque con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

art. 72

diritto d'iniziativa

1. Almeno 1/10 (un decimo) degli elettori può avanzare l'iniziativa per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. Il Consiglio è tenuto a prenderla in considerazione entro sessanta giorni dal ricevimento

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiederne la discussione con votazione finale, entro i successivi trenta giorni.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: tributi e bilancio;

a) espropriazione per pubblica utilità;

b) Attività amministrative vincolate dal leggi Statali e Regionali

5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

art. 73

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; E' esclusa l'indizione del referendum in materia di tributi locali, tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio

2. Si dà luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto dei cittadini maggiorenni residente nel Comune risultanti all'anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente. In questo caso la richiesta di referendum deve contenere il testo da sottoporre agli elettori.

3. Il testo deve essere presentato al Sindaco, il quale, dopo la verifica da parte della segreteria comunale da effettuarsi entro quindici giorni del procedimento di regolarità, propone al Consiglio i provvedimenti da adottarsi in merito alla richiesta

4. Il Regolamento disciplina le modalità per l'ammissibilità del quesito referendario, la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. La Consultazione referendaria è valida quando ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed abbia riportato la maggioranza dei voti validi.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Su specifiche materie che interessano il mondo giovanile, il Consiglio Comunale potrà deliberare la partecipazione a referendum consultivo dei residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con le stesse modalità e procedure previste dai commi precedenti.

art. 74

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, eccetto nei casi in cui la Legge o il Regolamento espressamente lo esclude.

2. Il responsabile del procedimento, all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione nelle forme e con le modalità previste dalla legge. Il Regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti o i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento. Qualora sussistono esigenze di celerità, o considerato il numero di destinatari o l'indeterminatezza degli stessi, la su indicata comunicazione può essere espletata tramite pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi garantendo comunque di adeguata pubblicizzazione e informazione.

3. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, documenti concernenti l'oggetto del procedimento.
4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle stesse e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste pervenute deve essere adeguatamente motivato .
6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve comunque esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, petizione o proposta.
7. 1 soggetti di cui al 1° comma hanno il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, con esclusioni di quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Sezione II

Diritto di accesso e di informazione

art. 75

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, confermata da un apposita commissione proposta dai capi gruppo consiliari, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione, possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti, di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti.

In particolare, saranno pubblicati: le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i bandi di concorso, le nomine da effettuare, gli appalti e i contratti stipulati, i lavori che dovranno effettuarsi, le ordinanze, le licenze, le concessioni, i provvedimenti del Sindaco, l'elenco dei beneficiari dei contributi e di altre elargizioni.

2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al presente articolo, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Presso la segreteria comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

art. 76

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti adottati dagli organi del Comune o degli enti, aziende, società da esso dipendenti, nonché dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

3. Sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti che per disposizioni normative sono riservati e sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati nel regolamento

art. 77

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Sezione III

Il difensore civico

art. 78

Difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico.

art. 79**Requisiti**

1. Alla carica di difensore civico possono essere solo i cittadini del Comune di Santa Caterina dello Conio che siano muniti almeno di diploma di laurea e che dimostrino di possedere comprovata esperienza giuridica ed amministrativa nella tutela dei diritti.

art. 80**Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
- d) membri degli organismi dirigenti di partito e funzionari di partito;
- e) gli amministratori di enti e azienda, istituti vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazione di servizi o che ricevono sovvenzioni a qualsiasi titolo dal Comune.

art. 81**Elezione**

- 1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, è proclamato eletto chi abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

art. 82**Modalità di candidature**

- 1. La candidatura a difensore civico deve essere avanzata almeno quindici giorni prima della data per l'elezione e deve essere presentata da almeno trecento elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
- 2. In mancanza di iniziativa popolare, provvede il Consiglio Comunale, su iniziativa di almeno 113 dei consiglieri assegnati al Comune

art. 83**Prerogative del difensore civico**

1. Il difensore civico espleta le funzioni di controllo previste dal d.l. 267/200, può intervenire su richiesta dei cittadini, singoli ed associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione Comunale, le aziende speciali e gli enti dipendenti, nonché sulle concessioni di servizi, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende da esso dipendenti copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala disfunzioni, abusi e carenze riscontrate.

5. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico che può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità e vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'O.D.G. del primo Consiglio Comunale.

art. 84

Relazioni

1 Il difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni agli interessati che abbiano richiesto la sua azione, è tenuto ad inviare al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, nonché i nominativi dei responsabili degli uffici e degli amministratori inadempienti.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare nella prima seduta utile, la relazione adottando tutte le determinazioni conseguenti di propria competenza.

3. Alla relazione ed alle determinazioni conseguenti è data la più ampia pubblicità. Per i casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore civico può, in ogni momento, inviare relazioni al Consiglio Comunale ed agli altri organi del Comune.

4. Il Sindaco è tenuto a porre la questione all'o.d.g. del primo Consiglio Comunale.

art. 85

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto alla scadenza del suo mandato. Resta comunque in carica sino all'elezione del nuovo difensore civico che deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del suo mandato e dopo tale data scade in ogni caso.
2. Può essere revocato dal Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con la stessa maggioranza che lo ha eletto. Decade per le stesse cause per cui decade un consigliere comunale e la sua decadenza è pronunciata dal Consiglio.
3. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso l'Amministrazione Comunale. Egli si avvale per l'espletamento del suo mandato di personale di ruolo del Comune, individuato d'intesa con la Giunta Municipale.
4. Al difensore civico spetta un'indennità di carica corrispondente ad 1/5 di quella percepita dal Sindaco: In caso di trasferta per ragioni della carica, spetta il trattamento di missione previsto per i consiglieri comunali

Titolo V

Associazionismo e partecipazione

Sezione 1

art. 86

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione previste dal successivo articolo 88.
2. I criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

art. 87

Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni operanti nel territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono e possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

art. 88

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

art. 89

Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa

Sezione II

Organizzazioni territoriali e forme associative

art. 90

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

art. 91

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti Locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli Istituti previsti dalla Legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

art. 92

Convenzione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di operazioni pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia.

3. Le convenzioni, di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli

enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. La convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

art. 93

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, conformemente ai principi dettati dallo Statuto, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali o non appare opportuno avvalersi di forme organizzative previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre quanto contenuto dal secondo comma dell'articolo precedente, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo quanto previsto dalle norme riguardanti le aziende speciali dei Comuni.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando gli enti consorziati, attraverso il modulo consortile, intendono gestire una pluralità di servizi.

art. 94

Unione dei Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

art. 95

Accordi di programma

1. Il Comune per realizzare opere, interventi o programmi previsti da Leggi Speciali o settoriali, che necessitano l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più Comuni interessati o soggetti pubblici interessati a promuovere e concludere accordi di programma.

2. L'accordo deve contenere le finalità che si intendono perseguire, le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori determinando in particolar modo:
i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; gli strumenti quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni tra gli enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, nell'osservanza delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto.

Titolo VI

Attività normativa

art. 96

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. L'approvazione dello Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. In tali sedute lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con la normativa in atto e con lo Statuto medesimo.

art. 97**Regolamenti**

- 1.11 Comune emana Regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto e in tutte le materie che sono di competenza comunale.
2. Nelle materie riservate dalla Legge Generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle suddette norme nonché dalle norme statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono sottoposti ad una duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni relative la pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo la delibera di adozione divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

art. 98**Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adempimenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nonché nel decreto legislativo n. 267/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

art. 99**Ordinanze**

1. Il Responsabile del Servizio emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
4. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
5. Il Sindaco emana, nel rispetto delle Nonne Costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità espressamente previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
6. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
7. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Titolo VII

art. 100

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle nonne transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le nonne adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

art. 101

Entrata in vigore

- I. Il presente Statuto è deliberato, pubblicato secondo le disposizioni dell'art. 6, 4 e 5 comma del Decreto Legislativo n.267/100 ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Sempre in osservanza dello stesso articolo, viene trasmesso dal Sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta, promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.